

**DCO 44/2014/R/GAS**

**Mercato del gas naturale disposizioni  
in materia di conferimenti di capacità di  
stoccaggio per l'anno termico 2014/2015**

**Osservazioni e proposte ANIGAS**

*Milano, 18 febbraio 2014*

## **Premessa**

Anigas formula le proprie osservazioni al documento di consultazione 44/2014/R/gas (di seguito anche DCO) con il quale l'Autorità ha posto in consultazione sia i propri orientamenti circa i criteri di definizione delle procedure d'asta per il conferimento della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2014-2015 sia alcuni interventi specifici per la capacità di stoccaggio oggetto delle misure del decreto legislativo n. 130/10.

## **Osservazioni di carattere generale**

Allo stato attuale non risulta ancora emanato il decreto ministeriale relativo ai criteri di utilizzo e modalità di allocazione della capacità di stoccaggio 2014/2015. Ciò non consente di rispondere alla consultazione in oggetto in maniera puntuale ed esaustiva, in quanto non disponendo di un quadro di insieme completo, non si è in grado di formulare una valutazione economica del servizio di stoccaggio e comprendere appieno gli eventuali effetti sull'attività commerciale.

Come già osservato in precedenti occasioni, Anigas ribadisce la necessità e l'urgenza che il nuovo quadro normativo regolatorio venga definito e reso pubblico con congruo anticipo rispetto all'inizio della fase di iniezione. Preme sottolineare come tali tempistiche devono ricomprendere anche le consultazioni atte agli aggiornamenti dei codici di stoccaggio al fine di evitare le situazioni di incertezza verificatesi lo scorso anno.

Partendo dall'assunto che l'emanando decreto del Ministero dello sviluppo economico confermi i criteri di allocazione previsti per lo scorso anno, ovvero che l'assegnazione della capacità di stoccaggio di modulazione di punta avvenga per una parte mediante procedura pro-quota riservata a utenti che servono i clienti civili e la restante parte tramite procedura ad asta competitiva, si evidenzia che il DCO non contiene proposte in merito al prezzo di assegnazione in caso di differenti meccanismi di conferimento.

In merito, Anigas ribadisce l'importanza di applicare allo stoccaggio assegnato pro-quota il corrispettivo di assegnazione determinato in esito alla procedura di asta, qualora questo risulti essere inferiore alla tariffa regolata, ovvero deve valere il principio secondo cui a parità di servizio deve essere corrisposto il medesimo prezzo.

## Osservazioni di carattere puntuale

### ***Procedure d'asta, Modalità di negoziazione e prezzo di riserva***

***Q1. Si condividono le modalità prospettate di organizzazione delle procedure concorsuali per l'allocazione delle capacità di stoccaggio per l'anno 2014/2015? In caso contrario, quali sono le modalità ritenute più efficienti?***

La mancanza di disposizioni che confermino o meno il meccanismo di conferimento pro-quota non consente di avere un quadro completo sui meccanismi di conferimento e pertanto rende difficoltoso interpretare le proposte in consultazione. Difatti non si comprende se la capacità verrà conferita tutta tramite asta o i meccanismi d'asta sono successivi al conferimento pro-quota.

In merito agli orientamenti relativi alle procedure d'asta, non è chiaro se il conferimento del singolo prodotto avvenga mediante un unico round o più round. Nel caso di più round si rimanda alle osservazioni di carattere generale relativamente al concetto secondo il quale allo stesso prodotto deve corrispondere lo stesso prezzo.

Anigas ritiene inoltre necessario che venga chiarito a quali componenti di costo si riferisce il *bid* (corrispettivo unitario di spazio fs, corrispettivo unitario per la capacità di iniezione fpi, corrispettivo unitario per la capacità di erogazione fpe).

In relazione al meccanismo di negoziazione, il DCO conferma modalità differenti per il servizio di punta e uniforme. Nel dettaglio: i) asta a prezzo marginale per il servizio di punta; ii) pay as bid per il servizio uniforme. Anigas ritiene tuttavia preferibile che venga adottata la stessa modalità di negoziazione per entrambi i servizi, ovvero il prezzo marginale, definendo un lotto minimo di entrata al fine di evitare che offerte per quantitativi marginali comportino la valorizzazione dell'intera capacità disponibile.

Per quanto concerne il prezzo di riserva per ciascuna asta, si ritiene opportuno che vengano definiti con maggior dettaglio gli elementi che costituiranno l'algoritmo di calcolo e reputa inoltre necessaria la pubblicazione ex ante del *reserve price*.

### ***Garanzia dei ricavi di riferimento delle imprese di stoccaggio***

***Q2. Si condividono le modalità prospettate circa la definizione e l'applicazione dei corrispettivi funzionali alla garanzia dei ricavi di riferimento delle imprese di stoccaggio?***

***Q3. Si condivide, ai fini di semplificare l'applicazione del corrispettivo CVOS, di mantenerne costante il valore sia nel periodo invernale, sia eventualmente nel periodo estivo?***

Nell'ambito della riforma regolatoria prevista in sede di approvazione delle tariffe di trasporto 2014-2017 (articolo 7 della delibera 514/2013/R/GAS), si ritiene opportuno prevedere che il corrispettivo variabile e le altri componenti addizionali, tra cui la componente CVOS, siano applicate ai punti di riconsegna, evitando in questo modo impatti negativi sui processi di asta prefigurati dal CAM (per i quali tutta la capacità continua esistente presso i punti di entry dovrà essere offerta tramite procedure concorsuali) e ripercussioni sui prezzi al PSV e quindi sul mercato all'ingrosso italiano.

Ciò premesso, per quanto concerne la valorizzazione della componente CVOS in un'ottica di stabilità e certezza si ritiene necessario mantenere un valore costante nel corso dell'intero anno di stoccaggio, sia nel periodo invernale (ottobre-marzo) sia estivo (aprile-settembre), rendendolo noto con congruo anticipo e comunque prima delle campagne commerciali. Eventuali scostamenti tra il valore definito ex ante e il valore ex post, potranno essere recuperati attraverso l'aggiornamento della componente CVOS.

Infine, circa le proposte prospettate ai punti 2.26 b) e c) e 2.27 non si comprende se siano alternative o consequenziali; si chiede a tal proposito un chiarimento. Nel caso in cui fossero da intendersi come misure alternative, Anigas è favorevole ad una semplificazione dell'applicazione del corrispettivo CVOS che lo mantenga costante sia nel periodo invernale sia nel periodo estivo, come sembra si desuma dal paragrafo 2.27.

### ***Interventi ulteriori relativi alla capacità di stoccaggio conferita***

***Q4. Si condividono gli interventi proposti per quanto riguarda le capacità di stoccaggio finanziate ai sensi del decreto legislativo n. 130/10? Si condivide pertanto di introdurre opportuni correttivi per dette capacità di stoccaggio, limitatamente ad aspetti tecnici che non riguardano l'alea cui si espongono scelte imprenditoriali di natura pluriennale come quelle in oggetto? In caso contrario, quali possono essere gli interventi compatibili?***

Si rilevano delle criticità in merito alla proposta di cui al punto 3.5 del DCO secondo la quale il titolare della capacità di cui al d.lgs. 130/10 è tenuto a rendere disponibile prima dell'inizio dell'anno termico di stoccaggio la capacità che non utilizza. In particolare, qualora tale capacità resa disponibile non venisse conferita e conseguentemente riempita, occorrerebbe valutare gli impatti in termini di capacità di erogazione disponibile e più in generale di sicurezza del sistema.

Si condivide tuttavia la proposta di non prevedere in capo ai titolari della capacità di cui al d.lgs. 130/10 i corrispettivi per il mancato rispetto dei profili minimi di iniezione relativamente alla capacità che non intendono utilizzare, essendo tali corrispettivi strettamente dipendenti dall'uso della capacità di stoccaggio.

Non si ritiene invece condivisibile la proposta di esonerare gli stessi soggetti dal pagamento dei corrispettivi di capacità di trasporto presso i punti di entrata/uscita interconnessi con gli stoccaggi nella misura in cui il recupero dei costi di trasporto previsto dalla regolazione tariffaria gravi sulla totalità degli utenti. A tal proposito si chiede di chiarire le modalità con cui, in base all'ipotesi prospettata, verranno recuperati tali costi.

***Q5. Si ritiene che tra gli interventi debba essere previsto un meccanismo funzionale a perequare, nell'anno termico 2013/2014, il costo della capacità di stoccaggio finanziata ai sensi del decreto legislativo n. 130/10 con quello delle capacità conferite ad asta?***

Partendo dalla constatazione che questo quesito non è collegato a nessuna delle ipotesi prospettate in consultazione, la proposta che si deduce non si ritiene condivisibile, in quanto avendo natura retroattiva, graverebbe automaticamente sul sistema, minando la certezza e la stabilità delle regole.

***Q6. Si condividono gli orientamenti espressi in materia di costituzione a favore di terzi di un diritto reale di pegno sul gas stoccato e in relazione all'aggiornamento delle prestazioni di stoccaggio e delle informazioni funzionali alla gestione del bilanciamento?***

La proposta di costituire un diritto reale sul gas di proprietà immagazzinato a titolo di pegno a favore di soggetti terzi diversi dal responsabile del bilanciamento necessita di ulteriori approfondimenti e chiarimenti su alcuni aspetti, ad esempio modalità di escussione della garanzia ed eventuale subentro di un terzo. Pertanto, una valutazione più dettagliata potrà essere svolta solo a valle del completamento del quadro regolatorio.